Fideiussione e Collaborazione

Febbraio del '23, evento di chiusura di un progetto realizzato da tre associazioni del volontariato (ETS): l'Assessora al welfare della Regione interviene e fa emergere una sorta di confusione.

Mi spiego.

L'Assessora, da una parte, nella realizzazione del progetto ha speso le parole coprogrammazione e coprogettazione (che sono strumenti di collaborazione e di Amministrazione Condivisa fra ETS e Pubblica Amministrazione) e, dall'altra, ha rivendicato il merito dell'avviso del progetto, avviso che prevedeva la "fideiussione".

Da dove nasce la confusione?

È semplice, dal fatto che, nel suo intervento l'Assessora, implicitamente e forse inconsciamente, teneva uniti due termini (co-programmazione e coprogettazione e quindi collaborazione, e fideiussione).

Questi termini vanno tenuti separati in quanto solo se tenuti separati hanno significato, valore ed efficacia.

Per sostenere la mia affermazione, cerco di ricondurre i due termini "a li principia loro".

Fideiussione: è un istituto giuridico (art. 1936 e seguenti del Codice Civile) in base al quale Tizio concede a Caio di poter "fare" solo se Sempronio garantisce in solido circa i danni che Caio gli potrebbe causare nel suo "fare". In questa commedia, Caio nella peggiore delle ipotesi non ci rimette, Sempronio si espone a rimetterci in solido e, comunque, impiega risorse che potrebbe usare diversamente, Caio si trova a dover "fare" operando fra l'incudine di Tizio e quella di Sempronio. Come si capisce, la fideiussione è un istituto basato sulla sfiducia di Tizio verso Caio, il quale è costretto, per avere da Tizio la concessione a poter "fare", ad acquistare, grazie ai soldi che gli presta Sempronio, la fiducia che Tizio altrimenti non darebbe a Caio non consentendogli così di "fare". Ecco: provate ora a identificare Tizio con la Pubblica Amministrazione, Caio con l'ETS che vuole "fare", e Sempronio con un Istituto di Credito. Questo può rendere concreto il termine "fideiussione". Ovviamente da tutta la commedia che recitano Tizio, Caio e Sempronio, sono esclusi concetti di collaborazione alla pari, perseguimento di un comune obiettivo, interesse generale.

E veniamo a co-programmazione e coprogettazione. Questi sono procedimenti amministrativi legittimati da un corpus giuridico ormai consolidato (1) e che trovano senso legale e pratico nell'ambito dell'Amministrazione Condivisa, anche questa fondata sullo stesso corpus. In tale ambito, cioè dell'utilizzo degli strumenti di co-programmazione e coprogettazione, valgono, come necessari prerequisiti, i concetti di: collaborazione alla pari. perseguimento di un comune obiettivo, interesse generale. Questi concetti sono esattamente gli stessi che la fideiussione esclude.

Questa è la confusione (2)

Ad oggi, la confusione tende a permanere e ad aggravarsi (3).

Credo che sia utile evitare le confusioni e distinguere: fideiussione è una cosa; Amministrazione Condivisa, e quindi collaborazione, un'altra; o fai l'una o fai l'altra.

Insomma, occorre chiarirsi e decidere a che gioco si gioca: o al gioco dell'affidamento che può comportare la fideiussione, oppure al gioco della collaborazione e dell'Amministrazione Condivisa che la esclude.

Sia ben inteso, sono tutti e due giochi legittimi, nel senso che ci sono leggi e regole che li determinano, li sostengono e li limitano, ma sono diversi ed escludentisi.

Sarebbe bene quini chiarire a che gioco intendano giocare ETS e PA quando "interagiscono". E sarebbe anche meglio avere dai "politici" una maggiore oculata distinzione nell'uso dei due termini.

- (1) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117
- (2) Su questo invito a leggere https://www.rivistaimpresasociale.it/forum/articolo/coprogettazione-parliamo-di-soldi
- (3) L'Assessora di un Capoluogo di Provincia confessava di aver imposto una fideiussione troppo alta a cittadini che intendano collaborare alla manutenzione di rotonde comunali fiorite. Sicché la cosa non è decollata.

Raimondo Raimondi